

BANDO GRANDI EVENTI ANNO 2026

Bando recante criteri e modalità per la concessione di contributi a sostegno della realizzazione di grandi eventi e iniziative di rilievo nazionale e internazionale a carattere turistico, sportivo, musicale e culturale ai sensi degli artt. 135, comma 1 lettera e) e 139, comma 9 della legge regionale 17/2025, dell'articolo 6, commi 79 e 80 della legge regionale 12/2006 e delle linee di indirizzo di cui alla deliberazione di Giunta regionale 31 ottobre 2025, n. 1502 – ANNO 2026.

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Procedura di concessione dei contributi
- Art. 3 Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità
- Art. 4 Regime di aiuto
- Art. 5 Iniziative finanziabili e risorse disponibili
- Art. 6 Divieto generale di contribuzione
- Art. 7 Intensità contributiva
- Art. 8 Cumulabilità dei contributi
- Art. 9 Spese ammissibili
- Art. 10 Modalità di presentazione della domanda
- Art. 11 Avvio del procedimento
- Art. 12 Istruttoria delle domande
- Art. 13 Criteri di valutazione degli Eventi ammissibili a contributo
- Art. 14 Misura del contributo
- Art. 15 Modalità di concessione e di erogazione anticipata dei contributi
- Art. 16 Variazioni dell'iniziativa
- Art. 17 Modalità di rendicontazione della spesa e liquidazione del contributo
- Art. 18 Revoca
- Art. 19 Comunicazioni
- Art. 20 Obblighi dei beneficiari
- Art. 21 Disposizioni di rinvio
- Art. 22 Eventi finanziati con il Fondo Unico Nazionale del Turismo (FUNT)

Tabella A - Griglia di valutazione degli eventi

Tabella B – Misura del contributo

Allegato C - Criteri per la determinazione e la documentazione delle spese

Art. 1 - Finalità

1. Il presente bando disciplina le modalità ed i criteri per la concessione e l'erogazione di contributi per la realizzazione di grandi eventi e iniziative di rilievo nazionale e internazionale a carattere turistico, sportivo, musicale e culturale ai sensi degli artt. 135, comma 1, lettera e) e 139, comma 9, della legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17 (Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia), dell'articolo 6, commi 79 e 80 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) e delle linee di indirizzo di cui alla deliberazione di Giunta regionale 31 ottobre 2025, n. 1502.
2. Ai fini del presente bando si definiscono Eventi: le iniziative, gli eventi, le manifestazioni e i progetti con le caratteristiche di cui all'articolo 5.

Art. 2 - Procedura di concessione dei contributi

1. I contributi sono concessi con procedura valutativa e procedimento a graduatoria di cui all'articolo 36, comma 2 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
2. Con decreto del Direttore Generale di PromoTurismoFVG, pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, saranno emanati, nel corso dell'anno 2026, almeno 3 avvisi.
3. Gli avvisi di cui al comma 2 definiscono i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande e le risorse disponibili.
4. Gli Eventi che otterranno il contributo non potranno partecipare agli avvisi successivi del medesimo anno o per la stessa edizione.

Art. 3 - Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente bando i soggetti pubblici e privati che organizzano e realizzano gli Eventi di cui all'articolo 5.
2. Per l'ammissibilità a contributo, i soggetti privati devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) nel caso di imprese:
 - 1) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
 - 2) rispettare le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);
 - 3) assolvere all'obbligo di stipula di un contratto assicurativo a copertura dei danni previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026).
 - b) nel caso di imprese e associazioni e altri enti privati, non essere destinatari di sanzioni interdittive, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);

- c) indipendentemente dalla natura giuridica, non essere destinatari di provvedimenti di decadenza da benefici concessi dall'Amministrazione, conseguenti a provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere nei 2 anni precedenti alla presentazione della domanda, ai sensi dell'articolo 75, comma 1bis decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
3. L'adozione del provvedimento di concessione è altresì subordinata alla verifica:
- a) della regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, attestata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
 - b) qualora il contributo concedibile superi l'importo di 150.000,00 euro, dell'insussistenza delle condizioni ostative previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), attestata dall'iscrizione del soggetto alla "white list" istituita con legge 190/2012 o tramite rilascio del relativo certificato da parte della Prefettura competente per territorio.

Art. 4 - Regime di aiuto

1. Qualora i soggetti beneficiari abbiano natura di impresa o per gli altri soggetti che svolgono attività commerciale nell'ambito dell'Evento, i contributi sono concessi secondo la regola "de minimis", di cui al Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
2. I contributi di cui al presente bando possono essere concessi nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 53 del regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651/2014 (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella GUUE 26 giugno 2014, n. L 107), in presenza dei requisiti e delle condizioni previsti, tra cui non essere impresa in difficoltà come definita all'articolo 2, punto 18 del citato Reg. (UE) n. 651/2014.
3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Regolamento (UE) 2023/2831, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa unica non può superare i 300.000 euro nell'arco di tre anni. In caso di capienza insufficiente il contributo può essere rimodulato nei limiti della capienza.

Art. 5 - Iniziative finanziabili e risorse disponibili

1. Possono essere oggetto di contributo gli Eventi capaci di richiamare pubblico e turisti, in grado di generare ingenti ricadute economiche sul comparto produttivo e al contempo di dare visibilità al territorio del Friuli Venezia Giulia, aumentandone l'attrattività turistica e distinti nelle seguenti categorie:
 - a) Eventi di grande rilevanza a livello nazionale e internazionale che si ripetono annualmente sul nostro territorio e sono grandi attrattori di ricadute turistiche, commerciali ed economiche in generale.
 - b) Grandi Eventi "una tantum" qualificati come manifestazioni di eccezionale rilevanza, spesso con forte impatto mediatico, che si svolgono una sola volta, senza edizioni successive o programmazione pluriennale.
2. Gli Eventi di cui al comma 1 devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) avere luogo sul territorio regionale oppure prevedere l'organizzazione, con il coordinamento da parte di PromoTurismoFVG, di iniziative che promuovono la Regione sul territorio nazionale o estero;

- b) svolgersi durante l'anno di riferimento del Bando oppure la loro organizzazione deve avere inizio nel citato anno di riferimento;
 - c) avere un costo complessivo minimo di 50.000 euro (l'IVA è ammissibile solo ove rappresenti un costo per il soggetto richiedente).
- 3. PromoTurismoFVG, sentita la Direzione centrale attività produttive e turismo nell'ambito della programmazione delle risorse economiche e finanziarie stabilita dalla Giunta regionale attraverso il Bilancio Finanziario Gestionale, definisce le risorse finanziarie da destinare in relazione a ciascun avviso.
 - 4. Qualora, nel corso dell'esercizio finanziario, si rendano disponibili ulteriori risorse, PromoTurismoFVG può procedere, allo scorrimento dell'ultima graduatoria di selezione delle domande ammissibili approvata, senza procedere all'adozione di un nuovo bando.

Art. 6 - Divieto generale di contribuzione

- 1. Ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 7/2000, non è ammissibile la concessione di incentivi di qualsiasi tipo a fronte di rapporti giuridici instaurati a qualunque titolo tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado. Tale disposizione si applica qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi.

Art. 7 - Intensità contributiva

- 1. La misura del contributo è proporzionata al punteggio ottenuto dall'iniziativa secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo 13.
- 2. L'importo del contributo non può superare l'ottanta per cento della spesa ammissibile e l'importo massimo di 500.000 euro e comunque la capienza de minimis nel caso il contributo sia concesso secondo tale regime di aiuto. In casi motivati e di eccezionale rilevanza strategica per la promozione del territorio regionale, il Direttore Generale, sentita la Direzione centrale attività produttive e turismo dell'Amministrazione regionale, può autorizzare una deroga ai limiti massimi di cui al presente comma, fermo restando il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato ove applicabile.

Art. 8 - Cumulabilità dei contributi

- 1. I contributi non sono cumulabili con i contributi concessi per la medesima iniziativa ai sensi dell'articolo 133, comma 1, lettera b), punto 1 della legge regionale 17/2025 e dell'articolo 62, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive).
- 2. I contributi concessi ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati con altri aiuti, diversi da quelli di cui al comma 1, conformemente a quanto stabilito all'articolo 5 del Regolamento (CE) 13 dicembre 2023, n. 2023/2831 e all'articolo 8 del Regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014.

Art. 9 - Spese ammissibili

- 1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
 - a) ideazione e produzione di veicoli informativi, gadget e altri materiali promozionali dell'iniziativa;
 - b) promozione sui media;

- c) compensi per attività artistiche, scientifiche, culturali, di comunicazione e sportive;
 - d) compensi per forniture di beni e servizi;
 - e) rimborsi spese a collaboratori;
 - f) spese di organizzazione e assistenza;
 - g) ospitalità;
 - h) noleggio strutture e attrezzature;
 - i) trasporti.
2. Tutte le spese devono essere direttamente e inequivocabilmente collegate all'Evento per cui il contributo è richiesto e sono ammissibili se sostenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e la data di presentazione della rendicontazione.
 3. Le spese sostenute devono essere documentate mediante produzione di idonea documentazione di spesa intestata al beneficiario, devono descrivere chiaramente l'oggetto del servizio/prestazione in funzione dell'iniziativa, pagate con mezzi tracciabili ed essere regolarmente quietanzate entro la data di presentazione della rendicontazione (vedasi Allegato C).
 4. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile all'agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.
 5. Non sono ammissibili le spese diverse da quelle elencate al comma 1, ma tali spese devono comunque essere esplicitate nell'istanza di contributo ai fini di determinare la spesa complessiva dell'Evento. In particolare, non sono ammissibili le spese di investimento, relative all'acquisto di beni durevoli che possono essere utilizzati anche successivamente, rispetto al periodo di svolgimento dell'iniziativa (es. apparecchiature tecniche ed informatiche, fotografiche, materiali edili, attrezzature diverse, arredamenti, ecc.).

Art. 10 - Modalità di presentazione della domanda

1. Le domande di finanziamento sono presentate a PromoTurismoFVG, entro i termini previsti dagli avvisi di cui all'articolo 2, comma 2, utilizzando esclusivamente la procedura informatizzata "ISTANZE ON LINE" (di seguito IOL), disponibile sul sito internet dell'ente alla pagina web dedicata all'iniziativa di cui al link che sarà comunicato con gli avvisi di cui all'articolo 2, comma 2, redatte secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web, nei termini previsti dagli avvisi stessi.
2. Le domande si considerano prodotte in tempo utile se la procedura di spedizione della domanda informatizzata si è conclusa entro il termine di cui all'avviso. I termini di cui al comma 1 sono perentori e le domande presentate al di fuori degli stessi sono archiviate d'ufficio.
3. Le domande di finanziamento, attestanti il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso ai contributi e corredate dalla documentazione prevista dal presente bando, sono formate utilizzando esclusivamente l'apposita procedura Informatizzata di cui al comma 1.
4. È previsto l'accesso solamente previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b) del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale), tra cui Sistema pubblico di identità digitale (SPID), Carta nazionale dei servizi (CNS), Carta regionale dei servizi (CRS), Carta d'identità elettronica (CIE).
5. La domanda è sottoscritta e presentata direttamente dal potenziale beneficiario, e cioè dal legale rappresentante dell'impresa/associazione o procuratore interno purché i poteri siano riportati in visura camerale, oppure dal soggetto titolato ad impegnare l'ente pubblico, oppure dal professionista/lavoratore autonomo/cittadino. La domanda può essere, eventualmente compilata da parte di un soggetto terzo che accede alla compilazione con

proprie credenziali e secondo le modalità di cui al comma 4 ma deve essere comunque sottoscritta dal potenziale beneficiario.

6. La domanda di contributo è assoggettata a imposta di bollo nei termini di legge. Il richiedente deve aver ottemperato al pagamento dell'imposta di bollo prima dell'invio della domanda di contributo, tramite versamento con modello F23 o F24 o tramite apposizione della marca da bollo sul frontespizio della domanda, di cui dovrà essere allegata copia scansionata.
7. La domanda si compone di:
 - a) relazione illustrativa dell'Evento con l'indicazione delle finalità e del programma, dello stesso, con evidenziati i periodi e le località di svolgimento;
 - b) scheda con i criteri di ammissibilità e valutazione;
 - c) quadro economico della spesa complessivo dell'iniziativa oggetto della richiesta di contributo;
 - d) solo per le imprese e gli altri soggetti che svolgono attività commerciale nell'ambito dell'Evento, dichiarazione in merito alla scelta del regime di aiuto di Stato di cui all'articolo 4;
 - e) dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà redatta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante:
 - 1) il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 3, comma 2;
 - 2) l'insussistenza di contributi richiesti o ottenuti ai sensi dell'articolo 133, comma 1, lettera b), punto 1 della legge regionale 17/2025 e dell'articolo 62, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 21/2016 per la medesima iniziativa, nonché l'insussistenza di altri contributi pubblici o privati oppure la loro sussistenza, con indicazione dell'entità degli ulteriori contributi richiesti e ottenuti e del soggetto finanziatore, ai sensi dell'articolo 8;
 - 3) per soggetti diversi da enti pubblici, di non incorrere nella condizione di cui all'articolo 31, comma 1, primo periodo della legge regionale 7/2000 ("Divieto generale di contribuzione") che stabilisce il divieto generale di concessione di incentivi di qualsiasi tipo a fronte di rapporti giuridici instaurati a qualunque titolo tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado;
 - 4) per enti pubblici e associazioni, l'eventuale svolgimento di attività commerciale nell'ambito dell'evento;
 - 5) per imprese e per altri soggetti che dichiarano di svolgere attività commerciale nell'ambito dell'evento, le informazioni non rinvenibili nel registro nazionale degli aiuti di Stato, nel caso il richiedente opti per la concessione di aiuti in "*de minimis*" di cui al Regolamento (UE) 13 dicembre 2023, n. 2023/2831;
 - 6) l'eventuale esenzione dall'assoggettamento all'imposta di bollo e relativa norma di esenzione e, nel caso si tratti di soggetti di cui all'articolo 104 commi 1 e 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice terzo settore), il numero d'iscrizione nel relativo registro;
 - f) dichiarazione di impegno al rispetto degli obblighi di cui all'art. 20.
8. La domanda deve essere altresì corredata dai seguenti documenti, quali allegati:
 - a) copia del modello F23 o F24 che attesta il versamento dell'imposta di bollo oppure copia scansionata del frontespizio della domanda su cui è stata apposta la marca da bollo annullata, salvo il caso di esenzione;
 - b) copia dell'atto costitutivo se il richiedente è un'associazione.
9. Le domande sono presentate per ogni singolo Evento proposto.

10. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di PromoTurismoFVG ove, per disguidi informatici o di altra natura o per qualsiasi altro motivo non imputabile all'ente, non risulti possibile la trasmissione della domanda.
11. In particolare, costituiscono **cause di esclusione**:
 - a) la presentazione della domanda oltre il termine previsto dall'avviso;
 - b) in caso di presentazione della domanda da parte di soggetto diverso da quelli indicati all'articolo 10 comma 5;
 - c) le richieste di contributo riferite a più Eventi o appuntamenti all'interno della medesima domanda, salvo che non rispondano ad un progetto unitario che necessita di una programmazione complessiva integrata;
 - d) le richieste di contributo che non rispondano alle caratteristiche e ai criteri di individuazione e contenuto degli Eventi, come definiti all'articolo 5;
 - e) la presentazione della domanda senza l'utilizzo della apposita procedura informatizzata.

Art. 11 - Avvio del procedimento

1. L'avvio del procedimento è comunicato, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 7/2000, mediante pubblicazione della nota informativa sul sito istituzionale di PromoTurismoFVG nella pagina dedicata all'iniziativa.

Art. 12 - Istruttoria delle domande

1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità previsti dal presente bando, richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa.
2. In caso di domanda irregolare o incompleta, l'Ente, ai sensi dell'articolo 10bis della legge 241/1990, ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di dieci giorni per provvedere alla sua regolarizzazione o integrazione. Qualora tale termine decorra inutilmente l'Ente procederà d'ufficio all'archiviazione della domanda di contributo. Dell'eventuale mancato accoglimento delle integrazioni presentate verrà data comunicazione motivata nel provvedimento finale.

Art. 13 - Criteri di valutazione degli Eventi ammissibili a contributo

1. Gli Eventi sono valutati con riferimento ai seguenti criteri:
 - a) coerenza con le strategie turistiche regionali (massimo 25 punti);
 - b) rilevanza dell'iniziativa e valorizzazione del patrimonio turistico regionale (massimo 20 punti);
 - c) ricadute turistiche ed economiche dell'iniziativa (massimo 15 punti);
 - d) carattere consolidato dell'iniziativa (massimo 10 punti);
 - e) azioni di valorizzazione e promozione del logo IO SONO FRIULI VENEZIA GIULIA (massimo 10 punti);
 - f) rapporto tra valore dell'investimento complessivo e importo del contributo richiesto (massimo 20 punti).
2. I punteggi sono attribuiti secondo quanto previsto nella Tabella A allegata al presente bando, che ne forma parte integrante e sostanziale.
3. L'attribuzione dei punteggi è effettuata da apposita Commissione, nominata con decreto del Direttore Generale.
4. La Commissione, in riferimento alle istanze di contributo pervenute in relazione a ciascun avviso di cui all'articolo 2, comma 2, redige la graduatoria entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande, e comunque prima della pubblicazione dell'avviso successivo.

5. Il Direttore Generale con proprio decreto approva la graduatoria proposta dalla Commissione con indicazione del contributo concedibile in base all'articolo 14 e l'elenco delle domande non ammesse.

Art. 14 - Misura del contributo

1. La misura del contributo è definita secondo gli indicatori di cui alla Tabella B allegata al presente bando, che ne forma parte integrante e sostanziale, in relazione al punteggio ottenuto dall'iniziativa, in conformità a quanto previsto dalla Tabella A di cui all'art. 13, comma 2.
2. L'importo del contributo concedibile, fermo restando il limite di cui al comma 1, non può in ogni caso essere superiore all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
3. L'importo concedibile in applicazione del regime de minimis viene rimodulato nei limiti della capienza rilevata dal Registro Nazionale Aiuti di Stato.
4. Il contributo non può in ogni caso essere superiore all'ammontare della richiesta avanzata in sede di domanda o all'importo della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 15 - Modalità di concessione e di erogazione anticipata dei contributi

1. I contributi sono concessi entro 60 giorni dall'approvazione della graduatoria, con decreto del responsabile del procedimento, sulla base dell'importo concedibile definito in graduatoria, fino all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
2. In ottemperanza alle disposizioni del decreto legislativo 33/2013, articolo 26, comma 2, gli atti di concessione sono pubblicati online nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale di PromoTurismoFVG, ad eccezione degli atti di concessione di contributi classificati aiuti di Stato per i quali, ai sensi della legge 160/2023, articolo 8, comma 2, il Registro nazionale degli aiuti di Stato assolve all'onere pubblicitario e di trasparenza, con particolare riferimento agli obblighi previsti dagli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 33/2013.
3. Su richiesta del beneficiario, i contributi possono essere erogati, in via anticipata, fino al 50 per cento dell'importo concesso senza previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, salvo il caso delle imprese per le quali vige il limite di cui all'articolo 39, comma 2 bis della legge regionale 7/2000. Laddove prevista, la fideiussione deve essere sottoscritta digitalmente dal soggetto garante con firma digitale o firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del regolamento EIDAS.

Art. 16 - Variazioni dell'iniziativa

1. I beneficiari del contributo sono tenuti all'esecuzione conformemente all'iniziativa inizialmente proposta. Le proposte di variazione dell'Evento debitamente motivate e accompagnate da una sintetica relazione che evidenzia e motiva gli scostamenti previsti rispetto alle caratteristiche originarie, sono comunicate tempestivamente a PromoTurismoFVG via sistema on line dedicato (IOL), a cui si accede con le medesime modalità di cui all'articolo 10.
2. Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 1, PromoTurismoFVG comunica l'eventuale approvazione. La mancata risposta da parte dell'Ente entro tali termini in ogni caso non comporta l'accettazione

delle variazioni proposte dal beneficiario. La modifica dell'iniziativa non comporta in ogni caso la rideterminazione in aumento del contributo concesso.

3. Le variazioni devono in ogni caso essere coerenti con le caratteristiche di cui all'articolo 5.

Art. 17 - Modalità di rendicontazione della spesa e liquidazione del contributo

1. Il soggetto beneficiario rendiconta la spesa, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 9. Il termine di presentazione della rendicontazione è fissato con il decreto di concessione.
2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato su istanza motivata del soggetto richiedente e presentata tramite il sistema on line dedicato (IOL), con le medesime modalità di cui all'articolo 10, prima della scadenza del termine medesimo.
3. Le spese sono rendicontate fino all'ammontare della spesa determinata ammissibile, comunicata nella lettera di notifica della concessione. È consentita, in sede di rendicontazione, la compensazione tra le singole voci di spesa, di cui all'articolo 9, comma 1, fino al raggiungimento della spesa ammessa.
4. La rendicontazione è presentata a PromoTurismoFVG esclusivamente tramite il sistema on line dedicato IOL, con le medesime modalità di presentazione della domanda di cui all'articolo 10.
5. La rendicontazione è sottoscritta e presentata da uno dei soggetti titolati indicati in domanda e registrati a sistema, cioè dal legale rappresentante dell'impresa/associazione o procuratore interno purché i poteri siano riportati in visura camerale, oppure dal soggetto titolato ad impegnare l'ente pubblico, oppure dal professionista/lavoratore autonomo/cittadino. La rendicontazione può essere eventualmente compilata da parte del soggetto terzo indicato in domanda e registrato a sistema che accede alla compilazione con proprie credenziali e secondo le modalità di cui all'articolo 10. Eventuali modifiche dei soggetti accreditati devono essere comunicate prima della presentazione della rendicontazione a PromoTurismoFVG che provvederà all'aggiornamento nella piattaforma dedicata.
6. La rendicontazione si compone di:
 - a) quadro economico della spesa complessiva sostenuta e delle relative entrate per l'iniziativa finanziata;
 - b) relazione illustrativa dell'attività svolta e dei risultati raggiunti con particolare riferimento alla coerenza dell'iniziativa rispetto alle strategie turistiche regionali, alla rilevanza dell'iniziativa e valorizzazione del patrimonio turistico regionale, alle ricadute turistiche ed economiche dell'iniziativa e alle azioni di valorizzazione e promozione del logo IO SONO FRIULI VENEZIA GIULIA poste in essere;
 - c) dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà redatta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante:
 - 1) il mantenimento del possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 3, comma 2;
 - 2) l'insussistenza di contributi ottenuti ai sensi dell'articolo 133, comma 1, lettera b), punto 1 della legge regionale 17/2025 e dell'articolo 62, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 21/2016, nonché l'insussistenza di altri contributi pubblici o privati oppure la loro sussistenza, con indicazione dell'entità degli ulteriori contributi ottenuti e del soggetto finanziatore, ai sensi dell'articolo 8;
 - 3) per beneficiari diversi da enti pubblici, di non incorrere nella condizione di cui all'articolo 31, comma 1, primo periodo della legge regionale 7/2000 ("Divieto generale di contribuzione") che stabilisce il divieto generale di concessione di incentivi di qualsiasi tipo a fronte di rapporti giuridici instaurati a qualunque titolo tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado;
 - 4) l'eventuale esenzione dall'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% di cui all'articolo 28 del DPR 600/1973;

- d) per gli enti pubblici, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000, dichiarazione che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato concesso è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione;
- e) per le associazioni, le fondazioni e gli altri enti di cui all'articolo 43 della legge regionale 7/2000, l'elenco analitico della documentazione giustificativa;
- f) per gli altri beneficiari, ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 7/2000:
 - 1) copia della documentazione giustificativa della spesa, come definita all'articolo 9 e con le caratteristiche di cui all'Allegato C;
 - 2) dichiarazione in merito alla corrispondenza della documentazione prodotta agli originali.

Le imprese possono sostituire tale adempimento presentando la certificazione della spesa ai sensi dell'articolo 41bis della legge regionale 7/2000.
- 7. A fronte di Eventi realizzati con spese (al netto delle entrate) inferiori all'importo della spesa determinata ammissibile ai sensi del comma 3, il contributo viene rideterminato nel limite di quanto previsto dall'articolo 14 comma 2, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera c).
- 8. Non è accolta la rendicontazione della spesa presentata con modalità difformi da quelle previste dal presente articolo.
- 9. L'adozione del provvedimento di liquidazione è subordinata alla verifica:
 - a) della regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, attestata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). In caso di accertata irregolarità, in attuazione della normativa statale in materia, si attiva l'intervento sostitutivo previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207 e dall'articolo 31, comma 8 bis, del decreto legge del 21 giugno 2013, n. 69 convertito nella legge del 9 agosto 2013, n. 98;
 - b) dell'insussistenza delle condizioni ostative previste dalla vigente normativa antimafia, qualora il contributo concedibile superi l'importo di 150.000,00 euro, attestata dall'iscrizione del soggetto alla "white list" istituita con legge 190/2012 o tramite rilascio del relativo certificato da parte della Prefettura competente per territorio;
 - c) nel caso di contributi concessi ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651/2014, dell'insussistenza di un ordine di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale o incompatibile con il mercato interno.
- 10. Il saldo è erogato entro 90 giorni dal ricevimento della rendicontazione.

Art 18 - Revoca

- 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli da 47 a 54 della legge regionale 7/2000 in materia di sospensione delle erogazioni, revoca e restituzione degli incentivi, il contributo concesso può essere revocato, in particolare, nei seguenti casi:
 - a) in caso di rinuncia espressa del contributo da parte del soggetto beneficiario;
 - b) palese non conformità tra l'Evento presentato e quello realizzato, salvi i casi di variazioni autorizzate;
 - c) qualora dal riepilogo entrate/spese di cui all'articolo 17, comma 6, lettera a) risulti un ammontare di spese complessive, riferite all'Evento finanziato, inferiore al 60% di quanto previsto in sede di domanda di contributo, indipendentemente dall'avvenuto raggiungimento, in sede di rendicontazione, dell'importo previsto nel decreto di concessione quale ammontare della spesa ammissibile;
 - d) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto di una dichiarazione sostitutiva, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge.

2. La revoca è disposta con provvedimento del responsabile del procedimento.

Art. 19 - Comunicazioni

1. PromoTurismoFVG invierà tutte le comunicazioni relative al presente Bando all'indirizzo PEC specificato dal richiedente nella domanda.
2. Ogni modifica relativa ai recapiti deve essere tempestivamente comunicata.
3. PromoTurismoFVG si ritiene libero da ogni obbligo laddove non siano comunicate variazioni di recapiti o non siano visualizzate le comunicazioni inviate via PEC.

Art. 20 - Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari dei contributi di cui al presente Bando sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi:
 - a) mantenere i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 3 comma 2 per tutta la durata dell'Evento e fino alla liquidazione del contributo;
 - b) realizzare l'Evento conformemente al progetto ammesso a contributo e alle variazioni progettuali eventualmente approvate;
 - c) consentire e agevolare ispezioni e controlli;
 - d) rispettare le tempistiche, fatte salve le proroghe autorizzate;
 - e) comunicare tempestivamente eventuali variazioni intervenute relative al soggetto richiedente (es. sede legale, sede operativa, ragione sociale dell'impresa);
 - f) conservare i titoli originali di spesa nonché la documentazione a supporto della rendicontazione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 44 (ispezioni e controlli) della legge regionale 7/2000, per due anni dalla data del decreto di liquidazione del saldo del contributo;
 - g) utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per la trasmissione delle comunicazioni relative al presente Bando, inviando le corrispondenze all'indirizzo incentivi.promoturismofvg@certregione.fvg.it, laddove non richiesta espressamente la trasmissione tramite sistema online dedicato (IOL).

Art. 21 - Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui alla legge 241/1990, alla legge regionale 17/2025, alla legge regionale 7/2000.
2. Il rinvio a leggi e regolamenti operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 22 - Eventi finanziati con il Fondo Unico Nazionale del Turismo (FUNT)

1. Qualora l'Amministrazione regionale, sentito PromoTurismoFVG, valuti strategico candidare un Evento, proposto in relazione a uno degli avvisi di cui all'articolo 2, comma 2, tra le iniziative da finanziare con il Fondo Unico Nazionale Turismo parte corrente di cui all'art 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il relativo finanziamento, definito ai sensi dell'articolo 14, sarà imputato alle risorse assegnate con decreto del Ministero del turismo alla Regione Friuli Venezia Giulia per dette finalità.

TABELLA A - Griglia di valutazione degli Eventi (riferito all'articolo 13, comma 2)

CRITERIO	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	VALUTAZIONE	
A) COERENZA CON LE STRATEGIE TURISTICHE REGIONALI	Il punteggio valuta quanto l'evento sia in linea con le priorità della strategia regionale del turismo (es. promozione identitaria, destagionalizzazione, sostenibilità, valorizzazione prodotti turistici tematici). Un punteggio più alto è giustificato se l'iniziativa contribuisce chiaramente a rafforzare gli obiettivi ufficiali del turismo in FVG. Sarà dato particolare rilievo alla presenza di elementi di destagionalizzazione, sostenibilità ambientale e attenzione al turismo accessibile	25	25	eccellente
			20	ottimo
			18	distinto
			16	molto buono
			14	buono
			12	discreto
			10	sufficiente
			8	mediocre
			6	scarso
			4	molto scarso
			0	nullo
B) RILEVANZA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	Riguarda la capacità dell'evento di mettere in risalto le eccellenze del territorio (cultura, enogastronomia, paesaggio, sport, tradizioni), tenuto conto della qualità del palinsesto. Punteggi elevati premiano eventi che offrono un forte richiamo identitario e migliorano la percezione del Friuli Venezia Giulia come destinazione turistica.	20	20	eccellente
			17	ottimo
			15	distinto
			13	molto buono
			11	buono
			9	discreto
			7	sufficiente
			5	mediocre
			3	scarso
			1	molto scarso
			0	nullo
C) RICADUTE TURISTICHE ED ECONOMICHE	Misura l'impatto atteso in termini di presenze turistiche, occupazione delle strutture ricettive, spesa locale e indotto economico complessivo. Punteggi alti sono attribuiti ad eventi che attirano pubblico esterno alla regione e generano benefici significativi per il sistema produttivo.	15	15	eccellente
			14	ottimo
			13	distinto
			12	molto buono
			10	buono
			8	discreto
			6	sufficiente
			4	mediocre
			2	scarso
			1	molto scarso
			0	nullo

D) CARATTERE CONSOLIDATO	Valuta la continuità e la storicità dell'evento. Un punteggio più alto è assegnato ad iniziative con numerose edizioni, riconoscibilità, continuità organizzativa e capacità comprovata di attrarre pubblico negli anni.	10	10 10^ (o oltre) edizione conclusa 9 8^/9^ edizione conclusa 8 6^/7^ edizione conclusa 7 4^/5^ edizione conclusa 6 2^/3^ edizione conclusa 5 1^ edizione conclusa oppure quando il numero delle edizioni è superiore a 1 ma non è definito 0 nessuna edizione conclusa
E) PROMOZIONE LOGO IO SONO FVG	Premia l'impegno concreto degli organizzatori nel promuovere il brand regionale attraverso materiale pubblicitario, merchandising, canali social, cartellonistica, video, partnership media e presenza del logo nelle attività ufficiali.	10	10 eccellente 9 ottimo 8 buono 7 discreto 6 sufficiente 4 scarso 2 molto scarso 0 nullo
F) RAPPORTO INVESTIMENTO/CONTRIBUTO	Valuta l'equilibrio e la sostenibilità economica del progetto, calcolata rapportando il contributo richiesto rispetto al costo complessivo del progetto. Punteggi più elevati sono assegnati quando l'importo richiesto è inferiore rispetto al valore complessivo dell'investimento. Il calcolo della percentuale è effettuato tenendo conto di una sola cifra dopo la virgola, senza arrotondamenti. Si ricorda che l'intensità contributiva massima è dell'80%.	20	1. fino al 50% (punti 20) 2. da 50,1% a 60% (punti 15) 3. da 60,1% a 70% (punti 10) 4. da 70,1% a 80% (punti 5) 5. oltre l'80% (punti 0)

Tabella B - Misura del contributo (riferito all'articolo 14)

Punteggio	CONTRIBUTO	SPESA MINIMA AMMISSIBILE	BUDGET MINIMO	Punteggio	CONTRIBUTO	SPESA MINIMA AMMISSIBILE	BUDGET MINIMO
1	0 €	0 €	50.000 €	51	10.000 €	12.500 €	50.000 €
2	0 €	0 €	50.000 €	52	12.000 €	15.000 €	50.000 €
3	0 €	0 €	50.000 €	53	15.000 €	18.750 €	50.000 €
4	0 €	0 €	50.000 €	54	18.000 €	22.500 €	50.000 €
5	0 €	0 €	50.000 €	55	20.000 €	25.000 €	50.000 €
6	0 €	0 €	50.000 €	56	22.000 €	27.500 €	50.000 €
7	0 €	0 €	50.000 €	57	25.000 €	31.250 €	50.000 €
8	0 €	0 €	50.000 €	58	28.000 €	35.000 €	50.000 €
9	0 €	0 €	50.000 €	59	30.000 €	37.500 €	50.000 €
10	0 €	0 €	50.000 €	60	32.000 €	40.000 €	50.000 €
11	0 €	0 €	50.000 €	61	35.000 €	43.750 €	50.000 €
12	0 €	0 €	50.000 €	62	38.000 €	47.500 €	50.000 €
13	0 €	0 €	50.000 €	63	40.000 €	50.000 €	50.000 €
14	0 €	0 €	50.000 €	64	45.000 €	56.250 €	56.250 €
15	0 €	0 €	50.000 €	65	50.000 €	62.500 €	62.500 €
16	0 €	0 €	50.000 €	66	55.000 €	68.750 €	68.750 €
17	0 €	0 €	50.000 €	67	60.000 €	75.000 €	75.000 €
18	0 €	0 €	50.000 €	68	65.000 €	81.250 €	81.250 €
19	0 €	0 €	50.000 €	69	70.000 €	87.500 €	87.500 €
20	0 €	0 €	50.000 €	70	75.000 €	93.750 €	93.750 €
21	0 €	0 €	50.000 €	71	80.000 €	100.000 €	100.000 €
22	0 €	0 €	50.000 €	72	85.000 €	106.250 €	106.250 €
23	0 €	0 €	50.000 €	73	90.000 €	112.500 €	112.500 €
24	0 €	0 €	50.000 €	74	95.000 €	118.750 €	118.750 €
25	0 €	0 €	50.000 €	75	100.000 €	125.000 €	125.000 €
26	0 €	0 €	50.000 €	76	110.000 €	137.500 €	137.500 €
27	0 €	0 €	50.000 €	77	120.000 €	150.000 €	150.000 €
28	0 €	0 €	50.000 €	78	130.000 €	162.500 €	162.500 €
29	0 €	0 €	50.000 €	79	140.000 €	175.000 €	175.000 €
30	0 €	0 €	50.000 €	80	150.000 €	187.500 €	187.500 €
31	0 €	0 €	50.000 €	81	160.000 €	200.000 €	200.000 €
32	0 €	0 €	50.000 €	82	170.000 €	212.500 €	212.500 €
33	0 €	0 €	50.000 €	83	180.000 €	225.000 €	225.000 €
34	0 €	0 €	50.000 €	84	190.000 €	237.500 €	237.500 €
35	0 €	0 €	50.000 €	85	200.000 €	250.000 €	250.000 €
36	0 €	0 €	50.000 €	86	210.000 €	262.500 €	262.500 €
37	0 €	0 €	50.000 €	87	220.000 €	275.000 €	275.000 €
38	0 €	0 €	50.000 €	88	230.000 €	287.500 €	287.500 €
39	0 €	0 €	50.000 €	89	240.000 €	300.000 €	300.000 €
40	0 €	0 €	50.000 €	90	250.000 €	312.500 €	312.500 €
41	0 €	0 €	50.000 €	91	275.000 €	343.750 €	343.750 €
42	0 €	0 €	50.000 €	92	300.000 €	375.000 €	375.000 €
43	0 €	0 €	50.000 €	93	325.000 €	406.250 €	406.250 €
44	0 €	0 €	50.000 €	94	350.000 €	437.500 €	437.500 €
45	0 €	0 €	50.000 €	95	375.000 €	468.750 €	468.750 €
46	0 €	0 €	50.000 €	96	400.000 €	500.000 €	500.000 €
47	0 €	0 €	50.000 €	97	425.000 €	531.250 €	531.250 €
48	0 €	0 €	50.000 €	98	450.000 €	562.500 €	562.500 €
49	0 €	0 €	50.000 €	99	475.000 €	593.750 €	593.750 €
50	5.000 €	6.250 €	50.000 €	100	500.000 €	625.000 €	625.000 €

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE

1. LE SPESE

Le spese devono, a pena di inammissibilità:

- a) rientrare tra le categorie ammissibili dal bando ed essere pertinenti al progetto e, in rendicontazione, conformi al preventivo e alle variazioni autorizzate;
- b) essere sostenute nell'arco temporale decorrente tra l'avvio del progetto e la rendicontazione e documentate da giustificativi di spesa di data ricompresa in tale periodo;
- c) ~~essere sostenute in data successiva a quella di presentazione della domanda~~; ABROGATO IN QUANTO INCOGRUENTE CON IL BANDO APPROVATO
- d) essere pagate entro la data di rendicontazione;
- e) essere pagate unicamente a mezzo transazione bancaria/postale, distinta per singola fattura o comprendente solo fatture inerenti al progetto, fatta eccezione per quanto riportato al successivo punto 2, e documentata da *estratto conto bancario, attestazione di bonifico bancario, ricevuta bancaria, estratto conto della carta di credito aziendale e relativo addebito bancario, bollettino/vaglia postale*. Non è ammesso il pagamento effettuato tramite contanti o assegni né a mezzo di compensazione ai sensi dell'articolo 1241 del codice civile né a mezzo di controprestazione svolta in luogo del pagamento. La fattura imputabile al progetto è ammissibile al netto delle note di credito riferite alla medesima o a fatture non pertinenti al progetto;
- f) essere adeguatamente tracciate nella contabilità aziendale.

2. DOCUMENTAZIONE DI SPESA

Fatture

Le fatture e i giustificativi di spesa, ad eccezione di quelli emessi prima della comunicazione della concessione del contributo, devono riportare nell'oggetto il Codice unico di progetto (CUP) indicato nell'atto di concessione del contributo medesimo, ai sensi del decreto legge n. 13/2023, articolo 5, commi 6 e 7, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41/2023;

Nelle fatture/giustificativi deve essere chiaramente indicata la natura del bene/prestazione e devono essere chiaramente individuabili i costi pertinenti al progetto.

Deve essere presentato in rendicontazione il documento di trasporto dei beni acquistati, qualora la data di consegna non sia indicata in fattura, e comunque dei beni per i quali non sia chiara in fattura la sede di consegna. L'IVA non è spesa ammissibile, tranne nel caso in cui si tratti di IVA indetraibile per il beneficiario. In tal caso l'impresa deve documentare l'indetraibilità.

Casi particolari

- I pagamenti in valuta estera sono convertiti in euro con le seguenti modalità:

- a) in caso di pagamenti con addebito su conto in euro, sulla base del cambio utilizzato dall'istituto bancario per la transazione nel giorno di effettivo pagamento;
- b) per pagamenti effettuati direttamente in valuta estera, sulla base del cambio di riferimento ufficiale relativo al giorno di effettivo pagamento, reperibile sul sito della Banca d'Italia.

- In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera deve essere allegata la traduzione in lingua italiana.

Quietanze

La documentazione di quietanza deve essere prodotta in copia integra¹ e consentire la tracciabilità dei pagamenti², indicando espressamente l'avvenuta esecuzione del versamento al fornitore e la riferibilità del versamento stesso

¹ La copia dell'estratto conto deve comprendere tutte le pagine (non sono ammesse parti totalmente o parzialmente oscurate), essere intestata all'impresa e indicare il numero di conto corrente. Si suggerisce l'utilizzo di un c/c dedicato al progetto di modo che tutti movimenti siano riferibili alle spese inerenti il progetto.

² La tracciabilità della spesa si considera comprovata quando risulta agevole verificare, in quanto adeguatamente e ordinatamente documentato, il sostenimento della spesa, supportato dalla documentazione dettagliata di cui al presente paragrafo. Il collegamento tra i documenti che costituiscono il flusso finanziario deve essere chiaramente e certamente rilevabile, eventualmente attraverso una codifica specifica della documentazione all'interno del sistema contabile aziendale.

alla fattura/giustificativo imputato al progetto. È richiesto in particolare che la causale del pagamento riportata sulla quietanza indichi il numero della fattura, in assenza del quale deve essere presentato mastro di contabilità intestato al fornitore da cui si evinca che la fattura sia stata pagata.

In via eccezionale sarà valutata l'ammissibilità di pagamenti singoli o cumulativi, effettuati a mezzo degli strumenti di cui al soprariportato punto 1, qualora la documentazione di quietanza citata non garantisca un'adeguata tracciabilità e ragionevole garanzia di avvenuto pagamento, a condizione che l'impresa presenti ulteriore documentazione³ atta a comprovare l'avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilità dello stesso alla fattura/giustificativo.

Deve essere comunque presentata copia di tutte le fatture coinvolte in un pagamento cumulativo al medesimo fornitore, oppure mastro contabile intestato al fornitore da cui siano rilevabili le specifiche registrazioni.

Qualora il pagamento cumulativo non copra tutto il valore della somma delle fatture, la quota non coperta sarà detratta dalla spesa ammissibile.

Non sono ammessi pagamenti per quote forfettarie a progressiva copertura del debito nei confronti del fornitore. Il versamento delle ritenute d'acconto su compensi corrisposti a professionisti è documentato tramite copia della quietanza del modello F24, con report di dettaglio in caso di versamenti cumulativi, che devono essere presentati a rendiconto in allegato alla fattura.

Casi particolari

- Per le società appartenenti a un gruppo i pagamenti possono essere disposti anche dalla società del gruppo preposta alla gestione della tesoreria accentrata, purché sia assicurata la tracciabilità del flusso finanziario.
- In caso di cessione di credito deve essere prodotta copia del contratto di cessione del credito e adeguata quietanza a comprova del pagamento nei confronti del cessionario.

³ In caso di pagamenti cumulativi: copia della distinta bancaria chiaramente riferibile alla banca (le stampe da web potrebbero non essere espressamente identificabili come documenti emessi dalla banca) o documentazione sottoscritta dalla banca. In ogni caso, qualora non sia chiara la riferibilità del versamento alla fattura/giustificativo: copia dei mastri di contabilità o, in caso di contabilità semplificata, del libro dei pagamenti, da cui risulti la riferibilità della fattura al pagamento.